



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

Servizio 4 "Affari urbanistici Sicilia sud-orientale"  
Tel. 091 7077022  
Unità Operativa 4.2 "Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa" Tel 091 7078585  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo  
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. 9127 del 25/6/2020 - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Allegati: 1**

**OGGETTO:** RG1-32 Comune di Ragusa – Variante per la reiterazione del vincolo di "Area destinata a parcheggio interrato" previsto nel P.P.E. del C.S. di Ragusa.

**PROCEDIMENTO:** Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23

**NOTIFICA DECRETO ASSESSORIALE**

**Trasmissione via PEC**

Al Comune di  
**RAGUSA**

Alla Gazzetta Ufficiale  
della Regione Siciliana  
**Palermo**

E p.c. Al Serv.1/DRU  
**SEDE**

Si notifica ad ogni effetto di legge il DA. n. 196/GAB del 19/06/2020, con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante, per effetto del quale il procedimento indicato in oggetto, presentato per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - art.8 D.P.R. 8 luglio 2014 n.23, **è da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.Lgs.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art.2 del citato Decreto.

L'Ufficio della G.U.R.S. è pregato di provvedere alla pubblicazione per estratto del Decreto di cui sopra. A tal fine si allega l'estratto del D.A. da pubblicare.

*La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.82/2005.*

Il Dirigente dell'U.O.  
Arch. Silvia Casuccio

## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

## L'AUTORITA' COMPETENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

**VISTO** l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

**VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 645/Area 1/SG del 30.11.2017 con il quale l'On.le Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del territorio e ambiente;

**VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18.04.2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii";

**VISTO** il D.D.G. n.223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

**VISTO** il D.A. n. 311/Gab del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/Gab del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

**VISTA** l'istanza prot. n. 131410 del 22.11.2018, assunta al prot. ARTA -DRU al n. 20234 del 22.11.18, con la quale il Comune di Ragusa, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla "*Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio interrato previsto nel Piano*

*Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*";

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art.91 della L.R. n.9/2015;

VISTA la nota prot. n. 20651 del 30.11.2018 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione relativa alla "*Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio interrato previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*" ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'Energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico**
- **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**
- **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
- **Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**
- **Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa**
- **Libero Consorzio Comunale di Ragusa**
- **Ufficio del Genio Civile di Ragusa**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**
- **Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa**
- **ASP di Ragusa**
- **Agenzia Reg.le per la protezione dell'ambiente DAP di Ragusa;**

**PRESO ATTO** che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A. e controdeduzioni:

- Comando del Corpo Forestale prot. n. 135769 del 05.12.2018;
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. n. 0000530 del 08.01.19;
- Comune di Ragusa prot. n. 42159 del 29.03.19, prot. DRU n. 6314 del 02.04.2019;

**CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

**VISTE** le note del Servizio 4/DRU prot. n. 917 del 15.01.19 e n. 7196 del 12.04.19 con le quali, per il tramite dello Staff 2/DRU sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante al PRG in questione, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

**VISTO** il parere n. 118/2020 del 29.04.2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con prot. n. 6760 del 11.05.2020 e ritrasmissione, a seguito di integrazione, con successiva nota prot. n. 8112 del 08/06/2020, dal Serv.1/DRU al Servizio 4/DRU con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, **di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** della proposta identificata "*RG 1-32 Comune di Ragusa - Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio interrato previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*" di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.

**RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 118/2020 del 29.04.2020 che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

## DECRETA

**Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche



ed integrazioni, in conformità al parere n. 118/2020 del 29.04.2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la “*Variante per la reiterazione del vincolo di area destinata a parcheggio interrato previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*” del Comune di Ragusa *sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06.*

**Art. 2)** Il Comune di Ragusa, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

**Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014 e dall'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Regione Siciliana e, contemporaneamente, per estratto sulla G.U.R.S.

**Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li

19 GIU. 2020

L'Autorità Competente per la VAS  
L'ASSESSORE  
(On.le Avv.to Salvatore Cordaro)





**OGGETTO:** procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “Variante per la reiterazione del vincolo di “*Area destinata a parcheggio interrato*” previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa”.

**Sigla Procedimento:** RG 1-32.

**Proponente:** R.T.I. “Costituendo” formato dall’impresa C.G. Costruzioni - Capogruppo e Caec Soc. Coop

**Autorità Procedente:** Comune di Ragusa

**Procedimento:** Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

**PARERE** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 3 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

**PARERE Commissione T.S. n. 118/2020 del 29/04/2020**

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

**VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

**VISTO** l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento*” ed il successivo comma 3-bis: “*L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente*”;

**VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

**VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

**VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

**VISTO** il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

**VISTA** la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**RILEVATO** che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**LETTO** il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

**VISTA** l'istanza prot. n. 131410 del 22.11.2018 acquisita al protocollo DRU n. 20234 del 22.11.2018 con la quale il Comune di Ragusa, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.ms.ii. della proposta "*Variante per la reiterazione del vincolo di "Area destinata a parcheggio interrato" previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*";

**PRESO ATTO** della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

**VISTA** la nota prot. n. 20651 del 30.11.2018 con la quale il Servizio 4 - Affari Urbanistici della Sicilia Sud Orientale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "*Variante per la reiterazione del vincolo di "Area destinata a parcheggio interrato" previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa*" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

**Dipartimento Regionale dell'Ambiente**

**Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**

**Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**

**Dipartimento Regionale dell'Energia**

**Dipartimento Regionale Tecnico**

**Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**

**Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**

**Dipartimento Regionale delle Attività Produttive**

**Ripartizione Faunistico Venatorio di Ragusa**

**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

**Genio Civile di Ragusa**

**Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**

**Dipartimento della Protezione Civile**

**ASP Ragusa**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Ragusa**



**VISTO** che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Parere Comando Corpo Forestale – Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale di Ragusa – unità operativa 39 “Attività di Vigilanza sul Territorio – tutela - Vincolo Idrogeologico prot. n° 135769 del 05.12.2018 acquisita al protocollo DRU al n. 21140 del 10.12.2018, che ha espresso una *“valutazione favorevole ai fini ambientali ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e salvo diritti di terzi, sulla proposta realizzativa per la reiterazione del vincolo di “Area destinata a parcheggio interrato” indicata in oggetto come illustrato nel Rapporto Preliminare Ambientale a corredo con esclusivo riferimento al vincolo idrogeologico di cui al D.R. L 3267/1923 ed alla materia forestale di competenza. .... la superiore espressione è prodotta, esclusivamente, ai sensi e per gli effetti del suddetto art.12 del richiamato D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, la stessa sarà adeguatamente valutata dall’Amministrazione competente, ai fini della prescritta verifica di assoggettabilità; si precisa comunque che, ai fini del successivo rilascio degli Atti concessivi necessari per la futura realizzazione delle opere, dovrà essere sottoposto a questo Ufficio il progetto definitivo degli interventi previsti, per la parte ricadente in area vincolata ai sensi del R.D.I. 3267/1923, affinché si possa esprimere il proprio specifico parere di competenza attraverso le procedure prescritte dal D.A. 569/2012, su richiamato; Sono fatti salvi tutti i vincoli, prescrizioni e limitazioni gravanti sul territorio in argomento derivanti da ogni altra disposizione di legge, relativa anche alla materia urbanistica e ai casi di inedificabilità insiti nella stessa disciplina, che risultano essere di competenza del Comune in indirizzo”*.
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI – Ambiente e Geologia - U.O.C. Ufficio di coordinamento prot. n. 0000530 del 08.01.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 491 del 08.01.2019 ove si comunica che *“Valutati i contenuti del R.P.A. trasmesso dal Dipartimento dell’Urbanistica con la nota prot. n. 12109 del 17.07.2018 ai sensi del comma 2 dell’art.12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.8 D.P.R.S. 8 luglio 2014 n.23, si riferiscono le seguenti osservazioni: 1) il sito non ricade in aree SIC e ZPS o interessati da vincoli a pericolosità/rischio PAI. L’area SIC più prossima è il sito ITA080002 denominato Alto Corso del Fiume Irmínio, distante circa 200 mt. 2) per quanto attiene i corridoi ecologici, l’area ricade su una stepping stones. Per quanto sopra esposto si ritiene di esprimere parere di assoggettabilità a Vas del presente piano”*.
- Controdeduzioni della Città di Ragusa - settore III Governo del Territorio - Centro Storico - Urbanistica acquisita al protocollo DRU al n. 6314 del 02.04.2019 avente ad oggetto *“RG 1-32 Comune di Ragusa - controdeduzioni alla osservazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a seguito delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS”* con le quali l’Ente Comunale premettendo che a) *“L’area oggetto della proposta di variante rientra in un contesto urbanistico consolidato intorno al centro storico come perimetralmente nel PPE approvato con D.D.G. del 23.11.2012... Tale perimetrazione viene successivamente confermata dal piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa approvato con D.A. n. 1346 del 05.04.2016; b) il sito oggetto della proposta dista circa 25 Km in linea d’aria dal SIC ITA080003- Vallata del fiume Ippari, tuttavia il sito si trova anche a breve distanza dal SIC ITA080002 Alto corso fiume Irmínio, il cui piano di gestione viene approvato con decreto n. 890 del 23.11.2016 in data successiva e tenendo conto degli strumenti sopra citati. Tuttavia premesso quanto sopra, occorre tenere in considerazione che l’intervento riguarda la parte del sottosuolo interessando l’area superficiale solo nella fase di cantiere per una durata di circa mesi 24 mesi. Il progetto prevede infatti il ripristino degli originari terrazzamenti con la realizzazione di aree a verde....”*



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA E VALUTATA** la nota prot. n. 917 del 15.01.2019 con cui il Servizio 4 – Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la seguente documentazione, in formato digitale:

- Istanza Autorità procedente prot. n. 131410 del 22.11.2018 acquisita al protocollo DRU al n. 20234 del 22.11.2018;
- Rapporto Preliminare Ambientale ex art. 12 Codice dell’Ambiente ;
- Nota dipartimentale prot. n. 20651 del 30.11.2018 di avvio consultazioni;
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI – Ambiente e Geologia- U.O.C. Ufficio di coordinamento prot. n. 0000530 del 08.01.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 491 del 08.01.2019;
- Parere Comando Corpo Forestale – Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale di Ragusa – unità operativa 39 “Attività di Vigilanza sul Territorio – tutela -Vincolo Idrogeologico prot. n. 135769 del 05.12.2018 acquisita al protocollo DRU al n. 21140 del 10.12.2018
- Nota ARTA prot. n° 917 del 15.01.2019 di trasmissione al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Art. 8 D.P.R. 8 Luglio 2014 n° 23

**LETTO** quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

## 1. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA.

### Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del programma;

L’intervento ha ad oggetto la variante per la reiterazione del vincolo di “*Area destinata a parcheggio interrato*” previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del centro storico di Ragusa. L’area interessata dall’intervento proposto ha un’estensione di circa 4.000 mq. ed è rappresentata in catasto alle particelle 120, 126, 128, 130, 148, del foglio di Ragusa n. 379. Il vincolo relativo all’area, come emerge dal rapporto preliminare ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. 1187/68, risulterebbe decaduto dalla data del 15.01.2018, stante il decorso di cinque anni dalla data di pubblicazione del piano su indicato approvato con D.D.G. del 23.11.2012 e pubblicato nella GURS n° 2 del 11.01.2013. Ad oggi l’area risulta, dunque, essere classificata come “zona bianca”.

La reiterazione della destinazione urbanistica a parcheggio interrato è stata proposta a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’esproprio. In data, 10.10.2018, la Giunta Municipale, infatti, con deliberazione n° 364/2018, ha sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio (comma 4 art. 9 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.) relativamente all’intervento in oggetto e la presa d’atto della proposta di *project-financing* formulata dalla R.T.I. “Costituendo”.

Per l’area oggetto della variante sarebbe stata, infatti, presentata dalla r.t.i sopra menzionata al Comune di Ragusa la proposta di *project-financing* per la realizzazione di un parcheggio interrato, così come previsto nel PPE - intervento specifico 3 del piano particolareggiato del centro storico. Il progetto architettonico, più in particolare “*prevede la realizzazione di un parcheggio di circa 380 autovetture nel rispetto delle disposizioni dell’Intervento Specifico n. 3 del PPE, riguarda la realizzazione di una struttura interrata da ricavarsi mediante l’utilizzazione dei terrazzamenti già presenti da ricavarsi mediante l’utilizzazione dei terrazzamenti già presenti, nella quale sono previsti il ripristino, in prevalenza, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi*”.



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'area interessata dalla variante è situata sul confine Nord-Est dell'abitato di Ragusa Ibla il cui centro storico, com'è noto, è inserito tra i siti UNESCO Italia ed ha la forma di un triangolo irregolare dell'estensione di circa 4.000 mq. *“in corrispondenza ad uno dei cateti del triangolo, parallelamente al fronte N-NW, confina con la via Peschiera, con una scalinata di collegamento e con la via Sergente Scribano, sul lato Sud l'area è adiacente all'area del parcheggio scoperto esistente sotto la villa comunale; sul lato N - NE confina con restanti suoli.”*

L'inserimento nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico redatto in variante al PRG della destinazione dell'area in oggetto a *“Parcheggio Interrato”* è intervenuto in vista della realizzazione di un'infrastruttura di importanza primaria per il funzionamento del centro storico di Ragusa Ibla, ovvero del nucleo di primo impianto della città di Ragusa. Una zona della città di Ragusa che conserva l'assetto urbanistico pre-terremoto ed è caratterizzata *“da una viabilità interna di tipo medievale, con viabilità di dimensione ridotta che si interseca in modo molto vario, interrotta solamente dagli episodi architettonici di maggiore importanza: le chiese ed i palazzi, le piazze ecc.”*. Ciò comporta una scarsa funzionalità interna per i traffici veicolari, per la carrabilità e per la sosta degli autoveicoli ed autobus al suo interno. Uno degli ostacoli al produttivo e razionale utilizzo di questo patrimonio architettonico, secondo quanto emerge dal R.P.A. è *“costituito appunto dalle condizioni del traffico veicolare interno che, in assenza di aree a parcheggio ed in relazione alla tipologia dell'assetto viario, rendono difficoltosi l'accesso, la sosta e la mobilità dei veicoli: la presenza di autovetture e pullman dentro o nelle immediate vicinanze del centro crea al visitatore problemi legati all'accesso e alla comoda fruizione dei tanti beni culturali ed ambientali presenti; tali problematiche si riflettono alle realtà produttive presenti (commerciali, artigianali turistico ricettive)”*. L'intervento programmato ha anche lo scopo di *“allontanare, almeno in parte, la presenza di mezzi motorizzati dal centro di Ibla.. (...) la funzionalità del parcheggio, posto immediatamente ai margini dell'abitato, consiste nel fermare il flusso veicolare: autovetture ed autobus, offrendosi come un filtro, posto all'ingresso del centro storico, che, mediante la disponibilità di aree di sosta, consenta la limitazione del traffico e della sosta all'interno, consentendone la possibilità esclusivamente ai residenti ad ai mezzi di utilità pubblica”*.

In considerazione di ciò *“il sito per la realizzazione del parcheggio interrato..., è stata individuata nella immediata prossimità di uno degli ingressi al centro storico di Ibla (accesso da Est percorrendo la SS. 194)..., così da mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico rappresentato dalle auto in sosta e dal traffico veicolare presente all'interno del Centro Storico.”*

**In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;**

L'area di intervento del presente programma è collocata alla estremità est di Ragusa Ibla in una zona contigua all'abitato del centro storico ed in prossimità dei Giardini Iblei che ricomprendono nel loro perimetro due edifici di culto di interesse storico-artistico, oltre che archeologico. Le particelle interessate dall'intervento individuate in catasto alle particelle 120, 126, 128,130, 148, del foglio di Ragusa n. 379 per un'estensione pari a circa 4.000 mq.

La reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio è presentato come uno strumento attuativo previsto dal P.R.G. vigente ed è funzionale alla realizzazione dell'intervento specifico n. 3 del piano particolareggiato del centro storico di Ragusa. Come evidenziato dal rapporto preliminare ambientale *“il P.R.G. vigente del Comune di Ragusa ed il Piano Particolareggiato di Attuazione ((è stato approvato con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica in data 16 ottobre 2003)). prevedono l'area risultava destinata a “ Attrezzatura pubblica di interesse comune: Parcheggio interrato”, ma essendo decaduto tale vincolo, (.....) alla data 18 gennaio 2018, si rende necessario per rendere attuabile la proposta realizzativa, già in*



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*itinere e con le autorizzazioni citate al punto 2.1, in project-financing, ((.....per decorrenza quinquennale, oggi la zona è classificata "zona bianca".....)); Reiterazione della destinazione urbanistica, con la previsione di riassetto dell'area al vincolo di – PARCHEGGIO INTERRATO.”*

In relazione al contenuto dei pareri resi dagli S.C.A.M, emerge, inoltre, come “*il sito non ricade in aree SIC e ZPS o interessate da vincoli a pericolosità/rischio PAI. L'area SIC più prossima è il sito ITA080002 denominato Alto Corso del Fiume Irmínio, distante circa 200 mt. Invece, per quanto attiene i corridoi ecologici, l'area ricade su una stepping stones.*” L'area è ricompresa “*all'interno del piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa nel contesto 7d Centro Storico di Ragusa Ibla. Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino ed aree attigue. Aree archeologiche comprese vincolato una parte con livello di tutela 3 (fascia di rispetto boschi), in parte livello di tutela 2 e in parte con livello di tutela 1..*”

Nel presente rapporto sono state, dunque, analizzate le scelte urbanistiche e progettuali del Piano di lottizzazione che interessano sia l'uso del suolo che aspetti ambientali ad esso connessi.

### **In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;**

In relazione ai vincoli insistenti sull'area il rapporto preliminare ambientale nel fare riferimento “*alla richiesta di "fattibilità dell'opera", (il R.P.A.) rappresenta quanto segue: l'area è compresa all'interno del " Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa" nel contesto "7d Centro storico di Ragusa Ibla. Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino ed aree attigue. Aree archeologiche comprese" vincolato in parte con Livello di tutela 3 (fascia di rispetto boschi), in parte con livello di tutela 2 e in parte con livello di tutela 1, in relazione a quanto sopra sono state eseguite le seguenti attività: i) è stata effettuata una campagna di indagini archeologiche e saggi sui suoli, con la direzione di un archeologo incaricato e con la supervisione dei tecnici del settore archeologia della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, consistente in lavori di scavo per l'ispezione del sottosuolo, che ha consentito di verificare l'assenza di reperti d'interesse archeologico ed artistico nell'area in oggetto; ii) è stata valutata dai tecnici del settore paesaggistico della stessa Soprintendenza la compatibilità con il paesaggio circostante della proposta di fattibilità progettuale del project - financing, per l'utilizzo dell'area a "Parcheggio Interrato". iii) sulla base di tali verifiche la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa - U.O.03 Sezione per i Beni Paesaggistici e demo-etnici ed antropologici si è espressa con determinazione del 30 maggio 2018, prot. n.1426 rilasciando parere favorevole alla fattibilità dell'opera. iv) Il Corpo Forestale: Servizio - 14 dell'Ispettorato Ripartimentale di Ragusa ha attestato sulla base di indagini botaniche ed agronomiche sui luoghi la non sussistenza del requisito di area "boscata" per il Livello di tutela 3 derivante dalla ipotetica presenza di area boscata ex L.R. 16/1996 e del D.lgs. 227/01 e ss.mm.ii. e di "area percorsa dal fuoco" ai fini dell'art. 10 della L.353/2000. v) L'area è compresa tra quelle soggette a vincolo Idrogeologico per la quale sarà richiesto apposito parere”.*

Orbene, giova rilevare a tale riguardo come nella documentazione allegata alla richiesta dell'autorità procedente non vi sia traccia alcuna di tutta la documentazione citata e dell'attività procedimentale sopra richiamata. Sebbene si è consapevoli della circostanza che “*per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative*”, l'impressione che si ricava dalla lettura del rapporto preliminare ambientale è, tuttavia, quella che il proponente faccia confusione tra i giudizi di compatibilità e/o di fattibilità dell'opera - presumibilmente ottenuti dai competenti organi ai fini dell'istruttoria della finanza di progetto - ed i requisiti minimi prescritti ai fini della redazione del R.P.A, per come specificati dall'art. 13 del D. Lgs. 152/2006. In tal senso è opportuno osservare sin d'ora come il rapporto preliminare ambientale “*costituisca parte integrante del piano e o del programma e ne*



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*accompagna l'intero processo...*” e, soprattutto per ciò che rileva ai nostri fini *“debbono essere individuati, iscritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale....”*. Circostanza che nel caso di specie è stata del tutto omessa senza considerare che, come già rilevato, la documentazione richiamata in atti non è stata oggetto di produzione.

A ciò si aggiunga, inoltre, come risulta essere stato esitato lo Schema di Massima per il nuovo Prg del Comune di Ragusa, pubblicato presso il sito istituzionale del Comune ([https://www.comune.ragusa.gov.it/comune/uffici/sett03/01/schema\\_massima\\_prg.html](https://www.comune.ragusa.gov.it/comune/uffici/sett03/01/schema_massima_prg.html)), approvato con la Delibera di Giunta n. n. 501 del 05/08/2019 e in fase di consultazione con i portatori di interesse dal mese di febbraio 2020.

Nell'*Elaborato A – Relazione Tecnica Illustrativa*, risulta in più punti richiamata la destinazione a “parcheggio” e il riferimento alla pianificazione attuativa che si intendono confermare con la procedura attivata dall'Autorità Procedente, come di seguito riportato:

*“[...] P - parcheggi*

*Si valuta un fabbisogno complessivo da soddisfare per la sola città di Ragusa pari a circa 15.000 mq, tuttavia, in considerazione della presenza della popolazione aggiuntiva stagionale, le superfici da destinarsi a parcheggi vengono incrementate, oltre che nell'ambito urbano di Ragusa, anche nelle aree costiere.*

*(...) - La carenza di parcheggi, rilevata nella sola zona A per circa 5.300 mq, viene soddisfatta attraverso il parcheggio di Via Peschiera, il cui iter risulta già avviato.*

*[...] Sono previsti inoltre importanti interventi per la dotazione di attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, riguardanti la mobilità urbana ed extraurbana e i servizi tecnologici. Tali aree sono recuperate tramite acquisizione diretta:*

*- Ragusa- Parco ferroviario in cui si prevede la realizzazione di un'area multifunzionale con verde attrezzato e realizzazione del terminal bus extraurbano.*

*- Ibla - Via Peschiera con la sistemazione del tratto stradale di accesso a Ibla dal lato nord-est e la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato*

*[...] 5.8.5 Zone per attrezzature pubbliche di interesse comune e generale. Si tratta di aree da destinarsi ad importanti interventi per la dotazione di attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, riguardanti la mobilità urbana ed extraurbana e i servizi tecnologici. Tali aree sono Comune di Ragusa recuperate tramite acquisizione diretta, previo impegno delle somme necessarie per eventuale indennizzo in caso di reiterazione del vincolo. Tali aree sono così identificate:*

*(...) - Ibla - Via Peschiera con la sistemazione del tratto stradale di accesso a Ibla dal lato nord-est e la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato.*

*[...] Il sistema dei parcheggi pubblici in ambito urbano e servizi per la mobilità*

*In coordinamento al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, si individueranno parcheggi di corrispondenza negli ambiti periferici in prossimità della viabilità extraurbana principale e dei relativi accessi alla città di Ragusa, finalizzati all'incremento del trasporto intermodale urbano conseguente anche al potenziamento dei trasporti pubblici. ... Si conferma l'intervento previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico denominato “Intervento specifico n. 5, Parcheggio Interrato via Peschiera”: è previsto un parcheggio interrato su più livelli con accesso da Via Peschiera – Via Serg. Scribano. Nelle aree del centro storico, in particolare nelle Zto AR è possibile realizzare parcheggi interrati convenzionati per i residenti.*

Orbene, nella rapporto preliminare ambientale non risulta sufficientemente approfondita la relazione tra la proposta di riclassificazione urbanistica e la *vision* per il governo del territorio del Comune di Ragusa,



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

espressa dalle richiamate Direttive Generali e dallo Schema di Massima, per quanto solo citato e non posto in relazione con la destinazione urbanistica e l'intervento proposti.

Non si evincono dal RPA altri diretti legami con altri strumenti di pianificazione.

**Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;**

A tale riguardo, il rapporto preliminare ambientale nulla osserva. Tuttavia in relazione alla natura dell'intervento proposto in variante ed alla circostanza che, tra le altre cose, la realizzazione di un parcheggio incide evidentemente sulla mobilità urbana con particolare riferimento ai profili ed alle soluzioni sostenibili sarebbe stato auspicabile prendere in considerazione, già in tale fase progettuale, idonee soluzioni tecniche per la promozione dello sviluppo sostenibile. Soprattutto ove si osservi come la variante insiste su una zona territoriale che ha una geomorfologia particolare ed un patrimonio storico artistico ed ambientale sottoposto a stringenti vincoli di tutela.

**Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;**

Dal R.P.A. emerge come l'area dell'intervento *“sia compresa all'interno del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa nel contesto 7d Centro storico Cava Santa Domenica.. nonché tra quelle soggette a vincolo idrogeologico”*.

Nulla viene dedotto in ordine ad ulteriori problemi ambientali e/o alla sussistenza (o meno) di ulteriori vincoli ambientali. Dal parere reso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI – Ambiente e Geologia risulta che il sito non ricade in aree SIC e ZPS o interessate da vincoli a pericolosità/rischio PAI. Tuttavia l'area SIC più prossima è il sito ITA080002 denominato Alto Corso del Fiume Irminio, distante circa 200 mt. Mentre per quanto attiene i corridoi ecologici, l'area ricade su una *stepping stones*. Circostanza che hanno indotto il Libero Consorzio ad esprimere parere di assoggettabilità a Vas del piano.

**Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.**

Non è stata rilevata nel rapporto preliminare ambientale;

**Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate**

Contesto idrogeomorfologico

Il rapporto preliminare ambientale con riferimento al contesto idrogeomorfologico richiama il contenuto di una non meglio precisata relazione geotecnica a firma dell'Ing. Giuseppe Schininà (non presente agli atti) predisposta al fine di individuare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e litotecniche del sito, nonché il Rischio geologico e sismico e della suscettività geologica dello stesso sito dalla quale sarebbe emerso quanto di seguito.

*“La sequenza stratigrafica locale, al di sotto del piano di campagna, è rappresentata da materiali detritico-eluviali e di riporto, spessi circa 0,50-1 cm., inferiormente sono presenti sequenze calcarenitiche e calcarenitico - marnose, costituiti da rocce calcarenitiche dure, stratificate e fratturate, di colore bianco - cristallino e spessore di circa 30 - 50 cm., a questi sono alternati strati calcarenitico - marnosi giallognoli, più teneri dei precedenti, spessi circa 50-80 cm.; inferiormente si passa gradualmente a banchi calcarenitici di circa 1-2 m.. inglobanti grosse lenti calcarenitiche molto cementate ed alternati a livelletti marnoso - limosi più teneri; i terreni più profondi sono costituiti da calcisistiti e calcisistiti - marnose di colore cenerino, in strati di 20 - 40 cm..Da un punto di vista stratigrafico questi litotipi sono riferibili rispettivamente alla "Alternanza Calcarenitico - Marnosa", al "Livello a Banconi" del Membro Irminio ed al*



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*Membro Leonardo della Formazione Ragusa, per uno spessore complessivo di circa 200 m.. Non si evidenziano linee di ruscellamento, che interessino il sito in esame, non si evidenziano problematiche di carattere idraulico.*

*Data la natura degli affioramenti e la profondità della superficie piezometrica, sono da escludere fenomeni di liquefazione, di sifonamento ed in generale di interazione tra la falda acquifera e le strutture di fondazione delle opere in progetto. Nel dettaglio il sito ricade in un'area caratterizzata da una morfologia in rilievo, rientrando nella categoria topografica T3 ( $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$ ), con una quota del piano di campagna di circa 370 slm.*

*Dall'analisi delle condizioni generali di rischio geologico, il sito di fondazione non è ubicato in fasce di rispetto di faglie riportate nella carta geologica del PRG di Ragusa e non rientra direttamente nelle zone soggette a pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI. Si precisa che la tavola 648050 - 10, relativa al rischio idraulico non figura all'interno della cartografia disponibile sul sito: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/bacini/htm>.*

*Nella carta di pericolosità geologica della cartografia ufficiale della Microzonazione Sismica di Ragusa, il sito in oggetto rientra in un'area con "Substrato geologico non rigido, stratificato", in prossimità di "Orlo di scarpata morfologica (> 20m)".*

*Nella Carta della Suscettività della cartografia ufficiale della Macrozonazione Sismica di Ragusa, il sito in progetto rientra in una zona stabile suscettibile di amplificazione locali in zona 2 con substrato geologico non rigido in condizioni di pendio  $> 15^\circ$  e dislivello 30 m., in prossimità di "Orlo di scarpata morfologica (>20 m.)". Pertanto suscettibile di amplificazione sismica, il sito comunque non rientra, come già sopra osservato, in fasce di rispetto di faglie."*

In conclusione si ritiene che l'intervento non sia suscettibile di alterare le condizioni idrografiche, idrologiche, idrauliche e lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Gli impatti a carico del suolo, in termini di consumo ed occupazione, risultano poco significativi, a causa dell'estensione complessiva delle superfici e dei volumi edificabili, in termini di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, ed entità ed estensione nello spazio.

Non può che destare un certo stupore, però, la circostanza che il rapporto preliminare ambientale (Cfr. pag. 4) espressamente affermi che "l'area è compresa tra quelle soggette a vincolo idrogeologico per il quale sarà richiesto apposito parere". Una contraddizione insanabile che manifesta con palmare evidenza le carenze che presenta il rapporto preliminare ambientale esaminato a dispetto del contenuto minimo che il medesimo avrebbe dovuto avere, così come prescritto dal Codice dell'ambiente. E ciò sia sotto il profilo del contenuto che della adeguatezza e proporzionalità tra l'analisi degli impatti ambientali rappresentata nel RPA e le conclusioni cui il medesimo è pervenuto.

#### Elementi del paesaggio e della vegetazione

Attualmente l'area si presenta sistemata a terrazze, con giacitura altimetrica su quote diverse. "I piani terrazzati, delimitati da paramenti in muri a secco, sono serviti e servono ad agevolare la coltivazione e l'utilizzo agricolo. L'andamento altimetrico dell'area è molto acclive, con affondamento, del piano di campagna in direzione Nord, di circa m.15 tra la quota s.l.m. del punto medio del confine Nord su via Peschiera, posto a m.404 s.l.m. ed il punto medio della quota maggiore a Sud posto a m. 434, rapportando il dislivello alla distanza di 52 m. tra i due punti si ha una pendenza del terreno di circa il 30%".

Nulla si deduce in ordine ad ulteriori elementi del paesaggio e della vegetazione se non che "l'area oggetto di variante è localizzata nell'abitato di Ragusa, all'interno del centro storico quindi di un tessuto ormai urbanizzato e saturo, privo di componenti naturalistiche di pregio; si colloca ad una distanza di oltre 200 mt



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*dal SIC ITA080002 “Alto Corso del Fiume Irminio” e di oltre 20 km dalle zone SIC ITA080004 Punta Braccetto, C.da Cammarana e ITA08001 “Foce del Fiume Irminio”.*

#### Ecosistema

L'argomento non è stato oggetto di trattazione nel rapporto preliminare ambientale.

#### Flora

L'argomento non è stato oggetto di trattazione nel rapporto preliminare ambientale.

#### Clima acustico e qualità dell'aria

Nel RPA, nulla si deduce in ordine al clima acustico ed alla qualità dell'aria limitandosi il proponente a segnalare come la zona *“non è posta all'interno di un'area di intensa attività umana; Non è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata”*. La realizzazione dell'intervento *“che consiste essenzialmente in edilizia residenziale, e quindi con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, peraltro ad alta efficienza, non avrà ricadute su questi due fattori”*.

#### Recettori antropici sensibili

Il rapporto preliminare non esamina la problematica né segnala la presenza di recettori antropici sensibili nei dintorni;

#### Reti tecnologiche

I servizi urbani primari quali *“il servizio fognario, la raccolta dei rifiuti urbani, l'illuminazione, rete elettrica e distribuzione idrica”*, secondo quanto riportato dal rapporto preliminare, sono presenti nella zona. Quanto ai possibili impatti viene rilevato come *“potrà essere riscontrato un lieve incremento dei consumi idrici, dei reflui rilasciati nel sistema fognario, dei rifiuti urbani da smaltire”*.

Non è presente alcun cenno in ordine ai collegamenti tra il progetto e le reti tecnologiche esistenti né alle necessarie soluzioni tecniche da adottarsi in una prospettiva di risparmio energetico e delle risorse, oltre che di attenzione rispetto alla riduzione degli impatti ambientali.

#### Accessibilità dell'area

L'argomento non è stato oggetto di trattazione. Dal rapporto preliminare ambientale si legge che *“l'area risulta servita da idonea viabilità”* senza ulteriori specificazioni e/o indicazioni anche solo astrattamente idonee a valutare la problematica in esame.

### **Problemi ambientali pertinenti al programma;**

In riferimento al quadro dei vincoli che interessano l'area di interesse dal RPA si evince che:

- non sono presenti vincoli paesaggistici, Codice del Paesaggio D.lgs. n. 42/2004, art. 142;
- l'area rientra in zone di interesse archeologico, storico e artistico e/o si trova nell'immediata prossimità;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non ricade all'interno di riserve o parchi naturali;
- non si trova all'interno con siti della Rete Natura 2000. Tuttavia si colloca ad una distanza di 200 mt circa dal SIC ITA080002 "Alto Corso del Fiume Irminio" e di 20 km circa dalle zone SIC ITA080004 Punta Braccetto, C.da Cammarana e ITA08001 "Foce del Fiume Irminio; per quanto attiene i corridoi ecologici, l'area ricade, invece, su una *stepping stones*;
- l'area è soggetta al vincolo idrogeologico, RDL 30.12.1923 n. 3267 esclusivamente per la porzione di terreno ubicata a valle del parcheggio interrato in progetto;
- non rientra in ambito agricolo, né di tipo generico, né di tipo specialistico;

## **2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.**

### **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;**

Secondo RPA, l'attuazione della variante in esame non darà luogo ad impatti significativi sull'ambiente circostante se non quello legato alla fase di cantierizzazione che viene stimato limitato e reversibile.

Impatti permanenti, invece, sono segnalati in ordine al consumo e dall'impermeabilizzazione del suolo che *"saranno tuttavia limitati al solo sito dell'intervento per la realizzazione dell'infrastruttura"*.

In conclusione, ad avviso del proponente, *"le dimensioni particolarmente limitate dell'intervento di variante, in conclusione, si ritengono trascurabili i possibili impatti, diretti ed indiretti, a carico del sistema naturalistico (biodiversità, flora e fauna), paesaggistico e del patrimonio culturale, delle aree protette presenti, anzi, dal punto di vista della qualità urbana del quartiere di Ragusa Ibla, l'intervento rappresenta una misura importante per le mitigazioni di detrattori dell'ambiente urbano in parte rappresentati dalla forte presenza di macchina in sosta"*.

A fronte del breve cenno sui possibili impatti si segnala come il rapporto preliminare ambientale sia privo di un esame adeguato e, conseguentemente, di una valutazione in ordine agli impatti segnalati. Non vengono, inoltre, considerate misure di mitigazione, eccezion fatta per la fase di cantierizzazione.

### **Carattere cumulativo degli impatti;**

Nel RAP non viene evidenziata la presenza di impatti con caratteristiche simili al progetto in esame che potrebbero cumularsi con quelli prodotti dalla chiesta reiterazione della variante in oggetto.

Peraltro, come risulta dal SI-VVI, nel tempo il Comune di Ragusa ha avviato numerose procedure di verifica di assoggettabilità a VAS. Circostanza che emerge dalla la nota prodotta dall'Autorità Ambientale prot. n. 27245 del 18 aprile 2011 che ha chiesto, in ragione dei possibili impatti cumulativi che gli interventi ivi richiamati sono idonei a produrre, un apposito rapporto preliminare unico. Tanto in considerazione della superficie occupata e i volumi edilizi discendenti.

### **Rischi per la salute umana o per l'ambiente;**

Nel RPA non vengono rilevati particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente.

### **Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);**



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Gli impatti che il programma costruttivo potrebbe avere sui tematismi/fattori di pressione del contesto socio-economico e territoriale non vengono considerati.

**Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.**

Non sono sottoposti ad esame né ad alcuna valutazione gli impatti attesi dalla richiesta variante. E' ciò nonostante l'area interessata alla realizzazione del Programma presenti peculiari caratteristiche naturali e di pregio anche sotto il profilo del patrimonio culturale, artistico, architettonico. Il rapporto in parola non considera del tutto e/o adeguatamente, sotto nessun aspetto, la circostanza che l'area è interessata da un Piano Paesaggistico, che il sito appartenga al novero di quelli sottoposti a tutela UNESCO Italia, che l'area sia soggetta a vincolo idrogeologico. Ciò avrebbe imposto di considerare valutare l'eventuale adozione di specifiche misure di tutela.

**Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

Nel RPA non vengono evidenziati potenziali vulnerabilità per l'attuazione del Programma sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. Mentre in relazione alla proposta di che trattasi e, soprattutto alla circostanza che il parcheggio previsto è interrato, tale aspetto avrebbe meritato riguardo.

**Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

Non si prevedono impatti su aree protette a qualsiasi livello.

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

**CONSIDERATA E VALUTATA** la documentazione trasmessa ed analizzata inerente la richiesta di variante per la reiterazione del vincolo di *“Area destinata a parcheggio interrato”* previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del centro storico di Ragusa. L'area interessata per un'estensione di circa 4.000 mq. è rappresentata in catasto alle particelle 120, 126, 128, 130, 148, del foglio di Ragusa n. 379. Il vincolo relativo all'area, stante il decorso di cinque anni dalla data di pubblicazione del piano su indicato approvato con D.D.G. del 23.11.2012 e pubblicato nella GURS, risulterebbe decaduto. Ad oggi l'area risulta, dunque, essere classificata come *“zona bianca”*.

**VALUTATO** che la variante proposta prevede la realizzazione di un parcheggio per la allocazione di circa 380 autovetture nel rispetto delle disposizioni dell'Intervento Specifico n. 3 del PPE, mediante la realizzazione di una infrastruttura interrata *“da ricavarsi tramite l'utilizzazione dei terrazzamenti già presenti, nella quale sono previsti il ripristino, in prevalenza, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi. Sono previsti camminamenti in basale tradizionali e il mantenimento delle essere arboree esistenti e messa a dimora di nuove alberature privilegiando quelle autoctone”*. L'area interessata alla variante è collocata sul confine Nord-Est dell'abitato di Ragusa Ibla.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che nel RPA non è stata verificata la coerenza interna della proposta di riclassificazione urbanistica con lo Schema di Massima che risulta essere stato approvato dall'Amministrazione con deliberazione di giunta e posto al vaglio della consultazione dei portatori di interesse diffuso e col-



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

lettivo e che, in detta proposta di Schema di Massima, risultano confermate la destinazione urbanistica e la previsione di servizio a parcheggio per l'area di Via Peschiera;

**RILEVATO E VALUTATO** che nel RPA non è stata effettuata una verifica esaustiva della coerenza programmatica della variante proposta e, soprattutto, del piano per la realizzazione del parcheggio interrato, stante che il rapporto preliminare ambientale esaminato ha del tutto omesso di considerare ovvero non ha esaminato adeguatamente le caratteristiche della zona in cui insiste l'area oggetto di variante; né i possibili impatti ambientali che la variante proposta è - sia astrattamente che concretamente - idonea a produrre con particolare riferimento ai seguenti profili: *i)* l'area insiste in una zona riconosciuta patrimonio UNESCO Italia; *ii)* una parte dell'area complessivamente interessata dagli interventi - come emerge dal parere del Corpo Forestale - risulta ricadere, esclusivamente per la porzione a valle del parcheggio interrato del progetto, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del richiamato R.D.I. 3267/1923; *iii)* l'area è compresa all'interno del "*Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa*" nel contesto "*7d Centro storico di Ragusa Ibla. Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino ed aree attigue. Aree archeologiche comprese*" vincolato in parte con Livello di tutela 3 (fascia di rispetto boschi), in parte con livello di tutela 2 e in parte con livello di tutela 1;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che nel RPA la caratterizzazione delle componenti ambientali viene effettuata in maniera per lo più generica ed in particolare:

- per le componenti *Geologia, Biodiversità e Paesaggio*, il proponente dimostra di non avere adeguatamente esaminato e, conseguentemente, valutato i possibili impatti sull'ambiente del sito oggetto dell'intervento in considerazione della presenza del "*Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa*" nel contesto "*7d Centro storico di Ragusa Ibla. Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino ed aree attigue. Aree archeologiche comprese*";
- per quanto riguarda la componente *Reti Tecnologiche* il piano, a fronte di un esame generico della componente di che trattasi, nulla argomenta in ordine alle soluzioni tecniche da adottarsi con riferimento alla localizzazione degli impianti, alla connessione con le strutture a servizio del parcheggio ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato. Quanto rilevato avrebbe imposto, invece, una trattazione più approfondita e puntuale sul tema, anche in considerazione della circostanza che la realizzazione del parcheggio determinerà, come segnalato nel rapporto preliminare, un incremento dei consumi idrici, dei reflui rilasciati nel sistema fognario, dei rifiuti urbani da smaltire;
- non è oggetto di trattazione la componente *Mobilità e Trasporti*. Non è presente, invero, alcuna descrizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture viarie presenti e, soprattutto, di quelle che interessano l'area di interesse;

**RILEVATO** che nel RPA non vengono evidenziati impatti in fase di esercizio quali quelli legati al consumo di suolo, ai consumi idrici ed elettrici, all'inquinamento luminoso, agli scarichi dei reflui in fognatura, all'aumento dei carichi veicolari che interesseranno il sistema viario di pertinenza;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che non risulta analizzato e valutato l'eventuale effetto cumulo determinato da numerose procedure volte all'attuazione di interventi edilizi che comportano significative occupazioni di suolo e consistenti volumi edilizi, come si evince dalla documentazione ospitata dai siti e dai portali regionali delle valutazioni ambientali storiche e attuali, che è stata in parte richiamata nella parte narrativa del presente provvedimento.



**RILEVATO E VALUTATO** che nel RPA e nella documentazione afferente la variante non sono stati previsti specifici interventi progettuali finalizzati a migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del programma costruttivo nel contesto quali ad esempio:

1. La progettazione e realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale nell'infrastruttura e nelle aree circostanti;
2. la progettazione e realizzazione di aree verdi nel contesto circostante;
3. la previsione che quota parte del terreno risultante dallo scavo sia riutilizzata per la realizzazione della sistemazione a verde dell'area esterna;
4. soluzioni costruttive che favoriscano i processi di aerazione naturale degli ambienti e possano limitare i consumi energetici e delle risorse idriche;
5. impianti di illuminazione ad alta efficienza idonee a mantenere su tutte le superfici illuminate valori di luminanza media omogenei e sistemi di illuminazione a LED;
6. sistemi per la raccolta dell'acqua piovana attraverso l'impiego di serbatoi e/o cisterne;
7. spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

**RILEVATO** che nel RAP non è stato considerato né sottoposto a valutazione l'aspetto relativo alla sussistenza di eventuali impatti di carattere cumulativo.

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del procedimento RG 1 - 32 *“proposta di “Variante per la reiterazione del vincolo di “Area destinata a parcheggio interrato” previsto nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Ragusa”*.